

Avellino, otto settembre 1999

Tra

L'Associazione dei Costruttori della provincia di Avellino

E

La Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil

Visti gli artt. 18, 19, 20 del D.Lgs 19/9/94 n. 626 e successive modifiche

Visti gli artt. 14 e 15 del D.Lgs 494/96

Visto l'art. 86 bis del CCNL 5/7/95

Visto l'art. 6 e l'allegato E) del contratto Integrativo provinciale del 7/11/98

Al fine di meglio regolamentare dal punto di vista contrattuale e giuridico l'attività dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza, di cui all'art. 6 del vigente Contratto Integrativo Provinciale e dell'allegato E) al medesimo contratto


Si conviene e si stipula quanto segue :

- 1) Viene istituita la figura del " Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza " per l'espletamento dei compiti previsti dalle leggi e dai contratti in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla sicurezza per lo svolgimento dell'attività utilizzerà, 250 giornate di permesso retribuito all'anno, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, allegato.

Il monte ore di cui al comma precedente è determinato moltiplicando le ore di permesso retribuito previste dall'art. 89 del CCNL per il numero di imprese operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Il Rappresentante Territoriale dei lavoratori alla Sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dai contratti utilizza anche i permessi sindacali previsti per la RSU o RSA dall'art. 101 del CCNL e dall'art. 19



Avellino, otto settembre 1999

Tra

L'Associazione Costruttori Edili della provincia di Avellino

E

La Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil

Visti gli artt. 18, 19, 20 del D.Lgs 19/9/94 n. 626 e successive modifiche

Visti gli artt. 14 e 15 del D.Lgs 494/96

Visto l'art. 86 bis del CCNL 5/7/95

Visto l'art. 6 e l'allegato E) del contratto Integrativo provinciale dell'1/5/98


Si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1

Per tutte le imprese o unità produttive operanti nella Provincia di Avellino che occupano sino a 15 dipendenti e nelle quali non si è provveduto, alla data di stipula del presente accordo, alla designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, le parti convengono sulla nomina di n. 3 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLST) individuati dalle OO.SS. stipulanti tra i lavoratori in possesso dei requisiti formativi ex legge 626/94, dipendenti da imprese o unità produttive operanti nel territorio della Provincia Avellino iscritte alla Cassa Edile di Avellino.

I nominativi dei RLTS saranno comunicati, a cura delle OO.SS. all'Associazione Costruttori edili che provvederà ad informare l'impresa che ha in forza il lavoratore e il C.P.T.

Il Rappresentante Territoriale per la sicurezza Territoriale non più alle dipendenze da impresa iscritta alla cassa Edile cessa dall'incarico.



Art. 2

Il RLST esercita le attribuzioni previste dall'art. 19 comma 1, del decreto legislativo n. 626/94 con le garanzie e le facoltà di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 19. Il testo dei commi 1,4 e 5 dell'anzidetto art. 19 forma parte integrante del presente accordo.

Art. 3

Il CPT informa tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile dell'istituzione della figura del RLST con le attribuzioni e le facoltà ex art. 19 del D.Lgs 626/94 e ne comunica i nominativi e i dati identificativi necessari.

Le imprese potranno contattare, a mezzo della Segreteria del CPT, il RLST per adempiere alle incombenze previste dalle norme di legge in materia ed a sua volta essere contattate dal RLST.

Art. 4

I RLST dovranno seguire, prima di iniziare la loro attività, il corso specifico in materia di sicurezza e salute organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale.

I contenuti della formazione potranno essere modificati o integrati, a giudizio delle parti sociali, qualora le circostanze lo richiedano (introduzione di nuove norme e/o regolamentazioni, programmi di aggiornamento ecc.).


Art. 5

I costi per l'espletamento dell'attività dei RLST sono stati mutualizzati dall'art. 6 del Contratto Integrativo Provinciale e dall'allegato E) che ha istituito il Fondo Rappresentanti Lavoratori alla sicurezza con un contributo, pari allo 0,15 % del monte salari registrato presso la Cassa Edile.

La verifica dell'andamento del Fondo, le documentazioni di rimborso e quant'altro inerente la gestione è demandato al Consiglio di Amministrazione del C.P.T.

I RLST per l'espletamento della loro attività godranno di aspettativa retribuita, utilizzando il monte ore di permessi retribuiti, di cui all'accordo allegato, determinato in base alle ore annue previste per le aziende edili di cui all'art. 89 del CCNL pari a :

- 8 ore annue per le aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti.



Art. 6

Il CPT, utilizzando il " Fondo " provvede a rimborsare ai datori di lavoro interessati la retribuzione e gli oneri derivanti di cui all'articolo precedente. A tal fine le imprese dovranno trasmettere al CPT, al termine del periodo di paga, la documentazione di legge attestante i pagamenti effettuati per i titoli sopra precisati.

Il CPT provvederà, inoltre, a rimborsare direttamente ai RLST le spese di trasporto e di mensa documentati, come previsto dal successivo art. 11.

Art. 7

La visita effettuata in cantiere deve essere attestata dal RLST mediante la compilazione di apposito modulo controfirmato da un preposto dell'impresa responsabile del cantiere visitato.

Le parti definiranno la modulistica per la registrazione delle visite in cantiere e quant'altro necessario entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 8

I RLST avranno a disposizione un locale arredato con tavoli, sedie e archivi e dotato di telefono, fax e computer presso la struttura del CPT.


L'attività di Segreteria necessaria all'attività dei RLST sarà svolta di concerto con la segreteria del CPT.

Si stabilisce, di norma, un incontro a cadenza mensile tra gli RLST, Feneal, Filca e Fillea e l'Associazione dei Costruttori.

Art. 9

Le tre zone di competenza dei RLST saranno definite sulla base del numero di imprese e lavoratori presenti sul territorio.

I RLST dovranno ruotare sulle diverse zone con cadenza annuale.



Art. 10

I datori di lavoro dei lavoratori chiamati a ricoprire la carica di RLST sono tenuti a comunicare all'INAIL il nominativo del lavoratore RLST e la zona di svolgimento dell'attività dello stesso al fine di assicurare la necessaria copertura antinfortunistica e il CPT provvederà a sottoscrivere in loro favore idonea polizza assicurativa integrativa o aggiuntiva per la copertura degli eventuali danni derivanti dall'espletamento dell'incarico.


Analoga comunicazione dovrà essere inviata dal CPT all'INAIL.

Art. 11

Per quanto non previsto e normato dal presente accordo le parti concordano di rinviare ad apposita regolamentazione che sarà predisposta entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Avellino ,otto settembre 1999

Associazione Costruttori Edili Avellino



FENEAL UIL

De Feo Francesco

FILCA CISL

FILLEA CGIL

